SENATO DELLA REPUBBLICA

--- VI LEGISLATURA ----

n. 78

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 24 febbraio 1975)

INDICE

| BRANCA: Per sapere in quale situazione si trovino in Italia i componenti della comunità ebraica già residenti in Libia ed espulsi nel 1967 dal Governo libico (3381) (risp. Granelli, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri) | 1846 | illegittimamente licenziati e poi riassunti in seguito ad una sentenza giudiziaria (3134) (risp. Orlando, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni) Pag. DE GIUSEPPE: Misure da adottare per consentire anche ai periti agrari e ai geometri di accedere alla carriera di segretari sco- | 1852 |
|---|------|--|------|
| Dante: Sulla costituzione del sindacato tra militari (3466) (risp. Forlani, <i>Ministro del-</i> | 1849 | lastici (2801) (risp. Malfatti, Ministro della pubblica istruzione) | 1852 |
| BROSIO: Sulla notizia di stampa secondo la quale l'Istituto di previdenza dei gior- nalisti avrebbe deliberato di far avere ai redattori della «Gazzetta del Popolo» i due terzi dello stipendio per tre mesi (3729) | | Per l'ammissione ai corsi abilitanti speciali degli insegnanti di libere attività complementari in servizio nei doposcuola (3882) (risp. Malfatti, Ministro della pubblica istruzione) | 1853 |
| (risp. Nucci, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri). BRUNI: Per il riscatto dei servizi preruolo di alcuni insegnanti dell'Istituto statale d'arte G. Lapis di Cagli (Pesaro) (3806) (risp. Malfatti, Ministro della pubblica | 1849 | NANNINI, NENCIONI: Sulla insufficienza dei mezzi di sicurezza nei depositi di armi nucleari americane nei paesi europei della NATO (3662) (risp. Forlani, Ministro della difesa) | 1854 |
| istruzione) | 1850 | GIOVANNETTI: Provvedimenti da adottare per i figli studenti dei nostri emigrati in Olanda (3443) (risp. Granelli, Sottosegre- tario di Stato per gli affari esteri) | 1854 |
| nistro dei beni culturali e ambientali). Per la tutela degli elementi architettonici e storici del Palazzo della Torre dell'orologio di Reggio Emilia (3759) (risp. SPADOLINI, Ministro dei beni culturali e ambientali) | | LANFRÈ: Perchè sia rimossa la lapide bilingue posta nella basilica dei SS. Giovanni e Paolo di Venezia a testimonianza della sepoltura del mai esistito poeta Marin Drzic (1926) (risp. SPADOLINI, Ministro dei beni culturali e ambientali) | 1854 |
| CIPOLLA: In merito alla soppressione della classe sperimentale dell'Istituto professionale per il commercio di Ragusa (3744) (risp. Malfatti, Ministro della pubblica istruzione) | | LA ROSA: Danni derivanti agli insegnanti dall'esclusione delle ore di insegnamento effettuate nei corsi preparatori degli Istituti professionali ai fini della formazione dei « posti orario » per l'immissione nei ruoli (2972) (risp. MALFATTI, Ministro della | |
| RAI-TV nei confronti di alcuni giornalisti, | | pubblica istruzione) | 1855 |

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 78

| MERLONI: Per l'ammodernamento delle linee ferroviarie Civitanova Marche-Fabriano, Pergola-Fabriano e San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno (3689) (risp. Martinelli, Ministro dei trasporti). Pag. 1855 MURMURA: Sul comportamento della SIP in Calabria per quanto concerne richieste di nuove utenze, riparazioni di rete e organici del personale (3568) (risp. Orlando, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni) | PIOVANO: Sulla grave situazione determinatasi presso il settore restauro della Sovrintendenza alle antichità della Toscana a causa della riduzione dei fondi assegnati (3804) (risp. SPADOLINI, Ministro dei beni culturali e ambientali) |
|---|---|
| Perchè venga precisato che gli insegnanti elementari assegnati per le esercitazioni didattiche presso gli istituti magistrali esercitano i loro diritti elettorali presso tali istituti (3834) (risp. Malfatti, Ministro della pubblica istruzione) | BRANCA. — Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno. — Per sapere: se è vero che in Italia si considerano stranieri i componenti della comunità ebraica già residenti in Libia ed espulsi nel 1967 dal Governo libico (che, del resto, nonostante l'articolo 8 della Costituzione, non li ha mai riconosciuti, neanche dopo il 1951, come cittadini libici) e che ciò accade loro mentre in realtà, divenuti cittadini italiani nel 1919 (regio decreto-legge n. 931-2401) e cittadini italiani libici con le leggi n. 1013 del 1927 e n. 2012 del 1934, hanno acquistato |

FASCICOLO 78

1939 (regio decreto-legge n. 70) il territorio libico divenne provincia italiana;

come si concilia la precarietà di tale loro situazione con il principio d'uguaglianza, dato che i componenti delle comunità non ebraiche, a parità di condizione, sono invece considerati cittadini italiani.

(4 - 3381)

RISPOSTA. — In merito ai riferimenti legislativi contenuti nel testo sopra riportato. sullo status civitatis dei residenti in Libia. è inesatto quanto affermato circa i regi decreti-legge 1º giugno 1919, n. 931, e 31 ottobre 1919, n. 2401. Infatti, con i predetti provvedimenti legislativi e con i successivi regi decreti-legge 26 giugno 1927, n. 1013, e 3 dicembre 1934, n. 2012, veniva istituita una speciale cittadinanza italiana di tipo affievolito, collegata alle colonie di Tripolitania e di Cirenaica, prima, e alla colonia libica poi, in contrapposizione alla cittadinanza italiana metropolitana regolata, allora come oggi, dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Anche se nell'articolo 1 di entrambi i regi decreti-legge del 1919 viene indicato chi debba essere considerato cittadino italiano in Tripolitania e in Cirenaica, nei successivi articoli 2 degli stessi regi decreti-legge viene espressamente chiarito che si presumono avere la qualità di cittadini come previsto dal precedente articolo 1 « tutte le persone che hanno abituale e volontaria residenza in Tripolitania (o in Cirenaica) e che non siano cittadini italiani metropolitani, oppure cittadini o sudditi stranieri ». Dalla contrapposizione delle espressioni « cittadini italiani » di cui agli articoli 1 e « cittadini italiani metropolitani » di cui agli articoli 2 appare evidente che le suddette leggi hanno istituito un particolare status di cittadinanza italiana affievolita. E invero i cittadini italiani della Tripolitania e quelli della Cirenaica non erano considerati alla pari dei cittadini italiani metropolitani, ma conservavano i propri statuti personale e successorio, godevano dei diritti civili e politici indicati dai predetti regi decreti-legge, non erano tenuti alla prestazione del servizio militare ed erano soggetti a un particolare sistema tributario avente caratteristiche locali.

Infine, l'articolo 32 del regio decreto 1° giugno 1919, n. 931 e l'articolo 34 del regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2401, dettavano le norme in base alle quali i cittadini italiani di Tripolitania e, rispettivamente, i cittadini italiani di Cirenaica potevano conseguire (a loro domanda) la qualità di cittadini italiani metropolitani, cioè il pieno status civitatis italiano previsto dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Con il regio decreto-legge 9 gennaio 1939, n. 70, veniva poi disposta l'aggregazione delle quattro province libiche al territorio del Regno d'Italia e la concessione di una cittadinanza italiana « speciale » limitatamente ai mussulmani libici. Tale regio decreto-legge è, però, da considerarsi nullo, sia perchè d'ispirazione razziale, sia in relazione all'art. 23 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, il quale, non riconoscendo l'annessione delle province libiche, considerò le medesime come ex colonie italiane.

Comunque, successivamente, la Corte di cassazione, nel pronunciarsi su alcuni ricorsi di ex cittadini italo-libici — i quali invocavano il riconoscimento della piena cittadinanza italiana, sostenendo che residenti in Italia al 7 ottobre 1951 non avevano acquistato la cittadinanza di quel paese — ha emesso alcune sentenze (1ª sezione civile Corte di cassazione n. 1422/6 del 1º febbraio 1962; sezioni unite della medesima Corte n. 3494/64 dell'11 maggio 1967; sezioni unite della Suprema corte n. 2606/66 dell'8 giugno 1967) dalle quali possono enuclearsi i seguenti principi:

a) che alla stregua della vigente Costituzione deve escludersi, per il principio di eguaglianza contenuto nell'articolo 3, che possa sopravvivere nel nostro ordinamento giuridico una cittadinanza limitata come quella italo-libica (cosiddetta « piccola cittadinanza ») disciplinata dalla legge 26 giugno 1927 n. 1013, le cui norme furono successivamente riprodotte nel regio decreto-legge 3 dicembre 1934 n. 2012. Ne consegue che tale « piccola cittadinanza » si è convertita, alle condizioni di cui si dirà appresso, in cittadinanza italiana pleno jure;

FASCICOLO 78

b) che in seguito alla rinuncia da parte dell'Italia alla sovranità sul territorio libico e alla costituzione dello Stato libico si deve nitenere che i cittadini italo-libici residenti in quello Stato hanno acquistato la cittadinanza libica e perduto quella italiana. Deve invece ritenersi che hanno conservato la cittadinanza italiana i cittadini italo-libici che al compimento degli eventi storico-politici suindicati risiedevano in Italia, e cioè si trovavano in una condizione di collegamento territoriale con lo Stato italiano per effetto della quale non hanno acquistato la cittadinanza del nuovo Stato libico ed hanno invece mantenuto lo status di cittadinanza originario, trasformatosi - secondo il principio affermato dalla Cassazione — in cittadinanza pleno jure.

Se dunque è vero che la Corte di cassazione ha ritenuto che vanno considerati cittadini italiani pleno jure gli italo-libici che, avendo la residenza in Italia al 7 ottobre 1951 (data di costituzione del Regno di Libia), non avevano acquistato la cittadinanza del nuovo Stato in base alle norme contenute nella legge libica sulla cittadinanza, è peraltro da escludere che alle medesime conclusioni possa pervenirsi nei confronti di coloro che all'atto della costituzione del Regno di Libia avevano la loro residenza in quel paese. E ciò non soltanto per ragioni di opportunità ma anche perchè le sentenze della Corte rispecchiano un principio generale di diritto internazionale secondo il quale la rinunzia da parte di un paese alla sovranità su un determinato territorio comporta. di regola, per la popolazione che vi risiede, la perdita della cittadinanza di quel paese e l'acquisto di quella dello Stato che subentra nella sovranità sul territorio stesso.

Di tale principio costituisce applicazione l'articolo 1 del Trattato di pace firmato il 10 gennaio 1947 (e reso esecutivo in Italia con decreto-legge 28 novembre 1947 n. 1430) il quale disponeva che i cittadini italiani domiciliati il 10 giugno 1940 nei territori ceduti dall'Italia diventavano cittadini dello Stato cessionario, secondo le leggi che quest'ultimo era tenuto ad emanare, e perdevano contemporaneamente la cittadinanza italiana salva la facoltà di opzione per quest'ultima da parte di coloro la cui lingua usuale era l'italiano.

È vero che l'articolo 19 del Trattato si riferisce ai territori ceduti ad altri Stati e non anche ai territori coloniali cui l'Italia aveva semplicemente rinunziato. Ma poichè il successivo articolo 23, concernente le colonie in Africa, si limitava ad affermare che l'Italia rinunziava ad ogni diritto e titolo su di esse, ma ometteva di regolare la sorte degli abitanti; e poichè neppure l'accordo successivamente stipulato con il nuovo Regno Unito di Libia in data 2 ottobre 1956 (reso esecutivo in Italia con legge 17 agosto 1957 n. 843) ha disposto alcunchè in ordine alla cittadinanza dei libici, la stessa Corte di cassazione - rilevata l'analogia tra i territori coloniali cui l'Italia aveva rinunziato ed i territori dalla stessa ceduti ad altri Stati — ha ritenuto applicabile anche ai primi la disposizione dell'articolo 19 del Trattato, relativo ai territori ceduti.

Lo Stato libico, del resto, con propria legge pubblicata il 25 aprile 1954, ha disposto la concessione della cittadinanza libica a favore di chiunque fosse nato in Libia ed ivi risie desse al 7 ottobre 1951, data di costituzione del Regno di Libia.

Non può, pertanto, non ritenersi che coloro i quali si siano trovati in queste condizioni abbiano perduto la cittadinanza italiana.

Nè vale obiettare che nei confronti dei cittadini italo-libici di razza ebraica lo Stato libico ha di fatto negato il riconoscimento della sua cittadinanza, anche se nati in Libia ed ivi residenti alla data del 7 ottobre 1951, essendo evidente che, da tale comportamento, non può discendere l'obbligo dell'Italia di continuare a considerare i predetti come propri cittadini.

Premesso quanto innanzi, si ritiene opportuno segnalare che per i componenti della comunità ebraica, già residenti in Libia ed espulsi nel 1967 dal Governo libico, sussiste la possibilità di conseguire la cittadinanza italiana per naturalizzazione, ove si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Granelli

17 febbraio 1975

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 78

BRANCA, GALANTE GARRONE, ROSSI Dante. — *Al Ministro della difesa*. — Per sapere se è vero:

che si è costituito da tempo un sindacato tra militari (SINAM), su iniziativa della direzione del « Giornale dei militari »;

che il Ministero, pur conoscendone l'esistenza, lo consente, mentre non fa altrettanto con associazioni sindacali di militari in via di costituzione per iniziative venute dal basso.

(4 - 3466)

RISPOSTA. — L'amministrazione militare è estranea all'iniziativa sindacale ricordata dagli onorevoli interroganti. A quel che si sa, il SINAM si ripromette di organizzare sindacalmente i militari delle categorie in congedo, sulla cui liberta di associazione — essendo nei loro riguardi venuta a cessare la supremazia speciale propria dell'ordinamento militare — non è dato di interferire.

Il Ministro della difesa FORLANI

15 febbraio 1975

BROSIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se risponda a verità la notizia riportata dal « Corriere della Sera » del 12 ottobre 1974, secondo la quale l'Istituto di previdenza dei giornalisti avrebbe deliberato di far avere ai redattori della « Gazzetta del Popolo » di Torino i due terzi dello stipendio per 3 mesi.

Ove tale notizia risulti confermata, si chiede di conoscere:

se tale intervento rientri nei compiti dell'Istituto, previsti dalle disposizioni di legge e statutarie;

se tali prestazioni siano compatibili con la posizione creditoria dell'Istituto nei confronti dei versamenti previdenziali ad esso dovuti:

quali siano i criteri in base ai quali è stata adottata la delibera in questione e quale sia l'ammontare delle prestazioni che, in base ad essa, dovrebbero venire effettuate.

(4 - 3729)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in base alla legge 20 dicembre 1951, n. 1564, attua la previdenza e l'assistenza in favore dei giornalisti italiani in sostituzione delle corrispondenti forme di assistenza e previdenza obbligatorie.

Coneguentemente l'articolo 3 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, prevede tra i compiti dell'Istituto la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, la cui disciplina è contenuta negli articoli 18, 19 e 20 del regolamento dell'ente.

L'Istituto provvede, quindi, a corrispondere ai giornalisti disoccupati, per un periodo di 300 giorni, un trattamento pari per i primi 180 giorni al 50 per cento della retribuzione e per i successivi 120 giorni al 60 per cento della retribuzione media relativa agli ultimi tre mesi di attività.

In epoca successiva all'entrata in vigore delle suddette norme, fu emanata la legge 5 novembre 1968, n. 1115, la quale dispone all'articolo 8 che nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti, da parte delle imprese industriali, diverse da quelle edili, per cessazione di attività aziendali di stabilimento o di reparto, non stagionali o di breve durata, o per riduzione di personale, il lavoratore impiegato od operaio, qualora possa far valere almeno 13 settimane o un trimestre di lavoro retribuito, prestato fino alla data del licenziamento con rapporto a carattere continuativo, e comunque non a termine, alle dipendenze della stessa impresa, presso aziende, stabilimenti o reparti permanenti di essa, ha diritto al trattamento speciale per un periodo massimo di 180 giorni, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi.

L'Istituto ha fatto presente che il caso di disoccupazione ipotizzato nella legge 1115 del 1968 non era previsto nel proprio regolamento, ma il consiglio di amministrazione, fin dal 1969, ha ritenuto di dover ugualmente applicare la suddetta disposizione nei confronti dei giornalisti disoccupati per cessazione di attività aziendale, in base all'articolo 11 della legge 9 novembre 1955, n. 1122.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 78

Detto articolo dispone che « per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento dell'Istituto per la disciplina delle previdenze e assistenze indicate dall'articolo 3 dei regolamento dell'Istituto stesso, approvato con decreto ministeriale 1º gennaio 1953, si applicano le disposizioni di legge o di regolamento vigenti per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza sociale delle quali quelle gestite dall'Istituto predetto sono sostitutive ».

Pertanto i giornalisti della « Gazzetta del Popolo » sono stati ammessi al godimento del trattamento speciale di disoccupazione a partire dal 1° settembre 1974, non assumendo, d'altra parte, alcun rilievo, la situazione debitoria nei confronti dell'Istituto della società ITET, titolare della testata, in quanto l'articolo 2 della stessa legge 1122 del 1955 dispone:

Il giornalista professionista ha diritto da parte dell'Istituto alle prestazioni di malattia, tubercolosi, disoccupazione e all'assegno di decesso anche nel caso in cui al verificarsi dell'evento il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento dei relativi contributi.

> Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Nucci

5 febbraio 1975

BRUNI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Premesso:

che l'Istituto statale d'arte « G. Lapis » di Cagli (Pesaro) ha inoltrato le domande di riscatto del servizio preruolo ai fini del trattamento di quiescenza per i seguenti insegnanti:

- 1) Sponticcia Stelio, prot. n. 622/B2, in data 2 luglio 1973;
- 2) Mulazzani Carla, prot. n. 792/B2, in data 4 settembre 1973;
- 3) Manfucci Biancarosa, prot. n. 641, in data 9 luglio 1973;
- 4) Babbini Azeglio, prot. n. 685, in data 25 luglio 1973;
- 5) Lupatelli Francesco, prot. n. 1168, in data 18 ottobre 1973,

indirizzandole alla « Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio pensioni e riscatti » presso il Ministero;

che, successivamente, gli interessati apprendevano che le pratiche in oggetto andavano inoltrate all'« Ispettorato istruzione artistica - Ufficio pensioni e riscatti »,

l'interrogante chiede di conoscere se, non essendo state restituite agli interessati le pratiche pervenute alla Direzione generale, siano state date disposizioni perchè tale documentazione sia passata all'Ufficio competente dell'Ispettorato per l'istruzione artistica, evitando disagio e ritardi agli interessati.

(4-3806)

RISPOSTA. — Si comunica che le domande di riscatto dei servizi preruolo, ai fini del trattamento di quiescenza, dei professori Sponticcia, Mulazzani, Manfucci, Babbini e Lupatelli, risultano regolarmente pervenute all'Ispettorato pensioni - Divisione IV - del Ministero.

Le predette domande in effetti, avrebbero dovuto essere inviate all'Ispettorato per l'istruzione artistica che, in ossequio alle disposizioni impartite con circolare 16 novembre 1963 n. 368, le avrebbe trattenute nei fascicoli degli interessati fino all'approssimarsi della data di collocamento a riposo ovvero fino alla richiesta di collocamento a riposo anticipato.

Ciò premesso, si assicura che nel caso che per i predetti insegnanti ricorra una delle circostanze sopra accennate, l'Ispettorato per le pensioni non mancherà di procedere alla sollecita trattazione delle pratiche in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione
MALFATTI

18 febbraio 1975

CIFARELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se intenda sottoporre a vincolo il palazzo sito in Roma alla via P. S. Mancini, n. 18, in angolo con via G. Pisanelli.

Trattasi, invero, di un edificio che merita di essere salvaguardato, essendo una prege-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 78

vole testimonianza dello stile architettonico del primo quarto di questo secolo.

(4 - 3501)

RISPOSTA. — Anche a parere del Ministero per i beni culturali e ambientali l'edificio in questione merita di essere tutelato e, a tal fine, la Soprintendenza ai monumenti del Lazio ha iniziato l'istruzione della pratica per l'imposizione del vincolo.

Ai fini degli adempimenti di competenza, la Direzione generale antichità e belle arti è in attesa degli schemi di decreto di vincolo, ex articolo 1 della legge 1º giugno 1939 n. 1089.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali SPADOLINI

14 febbraio 1975

CIFARELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro senza portafoglio per i beni culturali e per l'ambiente. — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in vista dell'ambizioso progetto di ristrutturazione del Palazzo della Torre dell'orologio, in Reggio Emilia, edificio di origine medioevale, trasformato poi nell'Ottocento, del quale la locale Cassa di risparmio intende fare una propria sede, con trasformazioni profonde, ma difficilmente compatibili con la necessaria salvaguardia degli elementi architettonici e storici dell'edificio. (4-3759)

RISPOSTA. — La Soprintendenza ai monumenti di Bologna è stata informata che il Palazzo della Torre dell'orologio di Reggio Emilia sarebbe stato oggetto, da parte della commissione edilizia e del consiglio comunale di Reggio Emilia, di discussione in merito al progetto di sistemazione dello stesso a sede della locale Cassa di risparmio; e che il comune, sentito il parere della commissione edilizia e del consiglio, si sarebbe espresso favorevolmente circa una richiesta di deroga per la ristrutturazione interna del Palazzo.

La Soprintendenza ha proveduto a richiedere al comune di Reggio Emilia il relativo progetto riservandosi di esprimere il proprio parere, sia sulla base delle disposizioni del piano regolatore generale, che classificano l'edificio come appartenente ai complessi per i quali è previsto il solo restauro conservativo, che per le previste procedure connesse alla concessione della deroga.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali si riserva di seguire gli ulteriori sviluppi della questione.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali SPADOLINI

19 febbraio 1975

CIPOLLA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere per quali motivi è stata soppressa, in corso di anno scolastico, la 4ª classe sperimentale dell'Istituto professionale per il commercio di Ragusa.

Detta soppressione, che ha suscitato la viva protesta non solo degli alunni interessati, ma dell'intera cittadinanza, appare particolarmente grave se si considera:

- 1) che le classi sperimentali dell'Istituto funzionano dal 1969:
- 2) che nell'anno scorso alcuni studenti non sono stati ammessi perchè le iscrizioni superavano il numero massimo previsto dalle disposizioni;
- 3) che aspirano a frequentare dette classi sperimentali gli studenti delle due sezioni di Ragusa e delle sezioni staccate di Ispica e Vittoria:
- 4) che all'inizio dell'anno scolastico erano iscritti 25 alunni e che eventuali burocratiche valutazioni relative ad un calo di frequenze non hanno tenuto conto dell'avvio dell'anno scolastico e di altre situazioni particolari e contingenti già in via di superamento prima del provvedimento di chiusura;
- 5) che il provvedimento reca danno a giovani volenterosi ed a famiglie che, con grande sacrificio, avevano tutto predisposto per continuare tale tipo di studio alla vigilia della riforma della scuola media superiore.

L'interrogante chiede, pertanto, che il Ministero ripristini sollecitamente il regolare funzionamento del corso e delle lezioni,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 78

anche in considerazione dei voti e della solidarietà espressi da tutto il mondo della scuola e da tutta la cittadinanza.

(4 - 3744)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che questo Ministero, al fine di venire incontro alle esigenze della locale popolazione scolastica, ha provveduto fin dal 13 novembre 1974 ad autorizzare, anche per il corrente anno scolastico, il funzionamento della quarta classe sperimentale presso l'Istituto professionale per il commercio di Ragusa.

Il Ministro della pubblica istruzione MALFATTI

18 febbraio 1975

CORRETTO. — Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

se siano al corrente dell'arbitrario comportamento della RAI-TV che, condannata dal pretore di Roma il 25 febbraio 1974 a riassumere 3 giornalisti il cui licenziamento è stato dallo stesso pretore dichiarato illegittimo, sta ora cercando di « punirli » imponendo ai giornalisti stessi mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, oltretutto di natura incompatibile con quella consentita dall'Ordine nazionale di appartenenza professionale;

se non ravvisino in tale atteggiamento un'azione gravemente lesiva dello statuto dei diritti dei lavoratori e addirittura in conflitto con i giudicati della Magistratura, tanto più deplorevole in un ente a partecipazione statale, il cui regime di proroga di gestione delle teletrasmissioni è sottoposto a speciale sorveglianza parlamentare;

se e come intendano esplicare il proprio intervento, nell'intento di richiamare la RAI-TV all'osservanza delle sentenze giudiziarie in tema di cause di lavoro.

(4 - 3134)

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che il pretore di Roma, con sentenza del 25 feb-

braio 1974, ha ritenuto che tra la RAI ed i tre giornalisti, di cui tratta l'interrogazione, dovesse intercorrere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In esecuzione di tale sentenza la predetta concessionaria ha disposto la riammissione in servizio dei tre interessati e — tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile la prestazione d'opera subordinata presuppone la dipendenza gerarchica e disciplinare del prestatore d'opera dall'imprenditore — ne ha disciplinato la prestazione stessa in conformità del contratto collettivo di lavoro applicabile nella specie.

Gli interessati però — è bene precisarlo — si sono rifiutati di prestare la loro opera in rapporto allo stato giuridico loro attribuito dal pretore ed hanno quindi, col loro atteggiamento, indotto la RAI ad impugnare la sentenza stessa in grado di appello.

In data 24 settembre 1974 il tribunale civile di Roma, sezione lavoro, ha accolto l'appello stesso ed ha quindi respinto le richieste dei tre giornalisti in questione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ORLANDO

17 febbraio 1975

DE GIUSEPPE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Premesso:

che gli aspiranti alla nomina a segretario nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria, a norma delle vigenti disposizioni, devono essere forniti di titolo di scuola media di secondo grado, ivi compresa la maturità professionale;

che, tuttavia, gli aspiranti in possesso di abilitazione tecnica agraria e tecnica per geometri sono esclusi da tali concorsi, in virtù del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 novembre 1947;

che non riesce comprensibile il motivo che è a fondamento di tale esclusione,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno rimuovere l'ostacolo citato, consentendo anche ai periti agrari ed ai geometri di accedere alla carriera di segretario nelle scuole e negli istituti di istruzione.

(4 - 2801)

Fascicolo 78

RISPOSTA. — Si premette che, anteriormente, all'entrata in vigore del provvedimento delegato sullo stato giunidico del personale non insegnante, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 420, gli aspiranti alla nomina di segretario nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica dovevano essere in possesso del titolo di studio, espressamente prescritto da specifiche disposizioni legislative, in relazione alla diversa natura delle mansioni che il personale in questione era chiamato a svolgere.

Nell'elencazione tassativa dei titoli contenuta dalle predette disposizioni (decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1243; decreto ministeriale 7 dicembre 1965; articolo 2 legge 3 aprile 1958 n. 475 e decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970 n. 253) non risultano compresi i diplomi di abilitazione di cui è cenno nell'interrogazione.

Si fa presente, ad ogni modo, che allo stato attuale, la materia è regolata dal citato decreto del Presidente della Repubblica numero 420 del 1974, il quale ha disposto, com'è noto, l'unificazione, su base provinciale, dei precedenti ruoli della carriera di concetto di segreteria del personale non docente delle scuole d'istruzione secondaria ed artistica.

Infatti, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 9 del menzionato decreto, i concorsi per l'assunzione nei nuovi ruoli dovranno essere indetti, ogni biennio, dai provveditori agli studi, sulla base di un'apposita ordinanza ministeriale, con la quale dovranno essere fissati anche gli specifici titoli di studio nichiesti per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In sede di emanazione di tale ordinanza non si mancherà di esaminare attentamente anche la questione prospettata dalla signoria vostra onorevole.

Il Ministro della pubblica istruzione

MALFATTI

17 febbraio 1975

DE GIUSEPPE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere quali provvedimenti si intendano promuovere o emanare al fine di consentire agli insegnanti in servizio nei doposcuola per le libere attività complementari, nominati a tempo indeterminato, di ottenere l'ammissione ai corsi speciali di abilitazione previsti dall'ordinanza ministeriale del 2 ottobre 1974.

L'interrogante ritiene opportuno precisare che tali docenti sono forniti di laurea o di diploma riconosciuti validi per la partecipazione ai vari concorsi per abilitazione e sono stati nominati a tempo indeterminato proprio per il possesso di tali titoli.

In base alle disposizioni vigenti, gli insegnanti delle libere attività complementari dovranno, invece, frequentare i corsi abilitanti ordinari, insieme a coloro che non hanno mai ottenuto insegnamento, la qual cosa è obiettivamente ingiusta per una categoria di docenti che, ormai da 6 anni, svolge la propria attività nella scuola ed ha un rapporto giuridico ben definito.

(4 - 3882)

RISPOSTA. — Si fa presente che coloro che hanno prestato servizio nelle scuole medie, per l'anno scolastico 1973-74, quali insegnanti e animatori delle libere attività parascolastiche, non possono essere ammessi ai corsi abilitanti speciali, indetti con ordinanza ministeniale 2 ottobre 1974.

Infatti, l'articolo 1, ultimo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 358, recepito nella citata ordinanza (articolo 1), vincola l'aspirante alla frequenza del corso per l'abilitazione relativa all'insegnamento o gruppo di insegnamenti impartiti.

Di conseguenza, poichè per le attività di cui trattasi l'ordinamento vigente (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni) non prevede alcuna classe di abilitazione, non è possibile che gli insegnanti, cui ha fatto niferimento la signoria vostra onorevole, siano ammessi a partecipare ai citati corsi abilitanti speciali.

Il Ministro della pubblica istruzione MALFATTI

18 febbraio 1975

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 78

GATTONI, TEDESCHI Mario, TANUCCI NANNINI, NENCIONI. — Al Ministro della difesa. — Premesso:

che da parte del senatore John Pastore è stata denunciata al Senato di Washington l'insufficienza dei mezzi di sicurezza nei depositi di armi nucleari americane nei Paesi europei dell'Alleanza atlantica;

che tale pericoloso stato di cose, riconosciuto ufficialmente dalle massime autorità militari americane, non potrà essere modificato per la scarsità dichiarata dei mezzi a disposizione della NATO:

che la precaria situazione dei servizi di sicurezza del Paese ha reso sempre più fertile la proliferazione di centrali terroristiche di ogni razza e colore;

che, di conseguenza, l'eventualità che qualche ordigno nucleare sottratto dai terroristi, e da questi utilizzato a fini estorsivi (nella migliore delle ipotesi), è sempre più attuale e drammatica,

si chiede di sapere quali doverosi provvedimenti il Ministro abbia preso e quali intenda urgentemente prendere, dopo le gravi dichiarazioni dei responsabili militari della NATO, al fine di tranquillizzare la già preoccupata opinione pubblica.

(4 - 3662)

RISPOSTA. — In merito a quanto fatto presente dagli onorevoli interroganti, informo che nei depositi di munizioni dislocati in territorio italiano sono attuate le norme di sicurezza relative alla custodia e conservazione di manufatti esplosivi stabilite e concordate nell'ambito NATO.

Il Ministro della difesa Forlani

17 febbraio 1975

GIOVANNETTI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere se è a conoscenza del fatto che i figli dei nostri emigrati in Olanda non fruiscono delle borse di studio poste a disposizione dal Governo di quel Paese e che coloro che sono costretti a viaggiare per frequentare le scuole superiori non fruisco-

no dei benefici e delle riduzioni accordati ai figli dei cittadini olandesi.

Si chiede, pertanto, di conoscere quali passi si intendono compiere per assicurare la parità di trattamento.

(4 - 3443)

RISPOSTA. — Il Governo olandese, con provvedimento del 18 ottobre 1973, ha deciso, indipendentemente da qualsiasi norma comunitaria, di concedere sussidi scolastici ai figli dei lavoratori stranieri giunti nei Paesi Bassi dopo il 1960, appartenenti a quei paesi con cui i Paesi Bassi avevano stipulato accordi di emigrazione (Italia, Spagna, Grecia, Marocco, Turchia, Pontogallo, Jugoslavia e Tunisia). Tali agevolazioni sono riservate ai giovani che frequentano le scuole secondarie e non si applicano agli studenti universitari.

Queste facilitazioni, concesse unilateralmente dalle autorità olandesi, assicurano sostanziali benefici a gran parte dei figli dei lavoratori italiani che frequentano le scuole medie dei Paesi Bassi. L'Italia è l'unico dei paesi comunitari ad usufiruire di tali vantaggi.

È, tuttavia, in corso da parte della nostra ambasciata all'Aja una azione presso le autorità locali intesa ad ottenere anche il pieno godimento delle provvidenze scolastiche, previste, a tutti i livelli di studio, dall'articolo 12 del Regolamento comunitario n. 1612 del 15 ottobre 1968.

Non risulta peraltro che nei Paesi Bassi vengano operate discriminazioni a danno dei nostri connazionali per quanto riguarda l'uso dei mezzi di trasporto e le riduzioni accordate ai figli dei cittadini olandesi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GRANELLI

14 febbraio 1975

LANFRE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

a) se sia a conoscenza del fatto che nella Basilica dei SS. Giovanni e Paolo (S. Zani e Paolo), in Venezia, è stata murata una lapide

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 78

bilingue (italiano e croato) in cui si afferma, contrariamente al vero, che ivi è sepolto il poeta croato Marin Drzic;

b) se sia a conoscenza che nessun Marin Drzic sia mai esistito mentre è invece esistito il poeta raguseo Marino Darsa;

c) quali passi intenda compiere perchè sia al più presto rimossa tale lapide che in modo così grossolano falsa la verità storica. (4-1926)

RISPOSTA. — Presso la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo in Venezia, previa autorizzazione della competente Soprintendenza, è stata murata una lapide billingue a nome del poeta Marin Drzic, ivi sepolto.

Il Drzic deve identificarsi con Marino Darsa, il quale, come la generalità degli abitanti di Ragusa (Dubrovnik) all'epoca in cui visse (1508-1567), aveva il doppio cognome nelle lingue italiana e croata.

Il Darsa, sacerdote che visse diversi anni in Italia, (a Siena fu rettore di un collegio universitario), è autore di numerose commedie in croato e presumibilmente anche di opere in italiano ed è rappresentante quindi della cultura dei due paesi, per cui non si ritiene di dover rimuovere la lapide in questione.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
SPADOLINI

19 febbraio 1975

LA ROSA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Considerato:

lo stato di grave disagio che si è venuto a determinare in conseguenza della decisione adottata di escludere le ore d'insegnamento nei corsi preparatoni degli Istituti professionali ai fini della formazione dei « postiorario » validi per l'immissione nei ruoli ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 477;

che tali corsi preparatori, voluti dai decreti istitutivi, sono « classi scolastiche legittime » a tutti gli effetti e che se, per inerzia o carenza legislativa, le discipline svolte in tali classi non sono state incluse in alcuna classe di concorso, non è giusto che di ciò paghi il danno chi, in tali classi, insegna con impegno e dignità, oltrechè fornito di idoneo titolo di abilitazione,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di intervenire ai fini del sollecito riesame del delicato problema, volto a dare giusta collocazione alle varie discipline insegnate nei corsi preparatori, nell'ambito delle varie classi di concorso fissate dalla legge, onde chi in tali corsi insegna e sia munito di idonea abilitazione, al di là di ogni formale schematismo, possa fruire dei benefici previsti dalla legge n. 477. (4-2972)

RISPOSTA. — Si fa presente che i corsi preparatori funzionanti presso alcuni istituti professionali sono affidati ad insegnanti di ruolo « B ». Tale circostanza, connessa peraltro con la particolare natura dei corsi predetti, non consente di cumulare le relative ore di insegnamento con quelle dei corsi di qualifica degli stessi istituti che concorrono, com'è noto, esclusivamente alla formazione di cattedre di ruolo « A ».

Una diversa classificazione degli insegnamenti effettuati nei corsi preparatori non sarebbe stata, del resto, possibile, giacchè i corsi medesimi hanno come obbiettivo unicamente la preparazione agli esami di accesso agli istituti professionali di quei giovani che, pur avendo compiuto il 14° anno di età, non siano in possesso del diploma di licenza di scuola media infeniore.

Il Ministro della pubblica istruzione
MALFATTI

18 febbraio 1975

MERLONI. — Al Ministro dei trasporti. — Premesso:

che sulle linee ferroviarie Civitanova Marche-Fabriano, Pergola-Fabriano e San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno sono tuttora impiegate nel servizio treni due locomotive a vapore (GR 740);

che l'utilizzo di tali mezzi antiquati dà luogo a velocità commerciali del tutto inadeguate alle esigenze del traffico;

FASCICOLO 78

che le suddette locomotive, a causa dell'assenza di piattaforme rotanti nelle stazioni terminali, sono costrette a percorrere in senso inverso 105 chilometri complessivi del loro ordinario servizio giornaliero, causando notevoli disagi al personale di condotta — privo, in tal modo, di protezione contro le intemperie — e contravvenendo a precise norme regolamentari dell'Amministrazione ferroviaria (articolo 48, primo comma, della PGOS);

che, a seguito di sollecitazioni di organi periferici dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali del personale, l'Ufficio trazione di Firenze si impegnava, fin dagli inizi del 1973, a dotare il deposito locomotive di Fabriano di due locomotori « Diesel », in sostituzione delle citate locomotive a vapore,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi per cui l'assegnazione dei suddetti locomotori al deposito locomotive di Fabriano non è ancora avvenuta;

i provvedimenti che il Ministro intende adottare per sanare la situazione illustrata, divenuta ormai insostenibile.

(4 - 3689)

RISPOSTA. — In data 31 ottobre e 12 dicembre 1974 sono state assegnate al deposito locomotive di Fabriano le due locomotive diesel che hanno sostituito quelle a vapore già in servizio sulle linee indicate dalla signoria vostra onorevole.

La tardata assegnazione al citato deposito dei due mezzi di trazione è dipesa dai ritardi con cui l'industria nazionale costruttrice sta provvedendo all'allestimento dei nuovi rotabili ad essa commissionati.

> Il Ministro dei trasporti MARTINELLI

20 febbraio 1975

MURMURA. — Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se non intendano intervenire con l'urgenza imposta dalla particolare situazione, onde l'azienda telefonica SIP, in Calabria, provveda:

- 1) a corrispondere celermente alle richieste di nuove utenze senza eccepire, come purtroppo avviene in moltissime occasioni, la mancanza di numeri nelle varie centrali;
- 2) a coprire per intero gli organici degli uffici amministrativi e dei servizi di commutazione, di trasmissione, di magazzino e di rete;
- 3) a disporre con immediatezza le riparazioni di rete o di apparecchio richieste dall'utenza;
- 4) ad istituire e non a tentare di smobilitare centri di lavoro (Paola, Locri, Lamezia, Vibo Valentia) e centralini pubblici (Vibo Valentia).

Detto comportamento dell'azienda, che ha provocato le proteste delle organizzazioni sindacali e quelle più valide e più obiettive dell'assessore regionale al lavoro, merita l'accertamento diretto dei Ministri interrogati, non essendo ulteriormente tollerabile il comportamento consueto di registrazione delle scusanti portate certamente avanti dalla SIP.

(4 - 3568)

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che la società concessionaria SIP impostò, a suo tempo, per la Calabria, un programma di investimenti adeguato alle necessità dell'utenza, in misura non infeniore proporzionalmente a quella delle altre regioni del meridione e decisamente superiore a quella delle regioni centro-settentrionali.

Gli elementi di tale programma presupponevano uno sviluppo positivo dell'economia nazionale, una contenuta lievitazione dei prezzi ed una tempestiva ed adeguata disponibilità nella fornitura degli impianti.

Purtroppo, ancorchè non sia stata apportata alcuna riduzione al programma, l'entità delle prestazioni effettuate dalle ditte assuntrici, a causa della progressiva diminuzione del potere di acquisto della moneta, è risultata inferiore a quella originariamente prevista.

Per quanto riguarda il reintegro dell'assegno di personale, la SIP, nella sola Calabria,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 78

ha provveduto a nuove assunzioni con un incremento, nel 1973, del 13,07 per cento e per il 1974 di circa il 12 per cento.

Detti valori, indubbiamente, risultano notevolmente superiori alla media nazionale.

Per quanto concerne il 3° punto della interrogazione, va considerato che il tempo medio occorrente per la riparazione dei guasti agli impianti telefonici della Calabria non è superiore a quello impiegato nelle restanti regioni.

Da ultimo, si fa presente che i problemi legati alla chiusura delle centrali interurbane manuali ubicate nei centri minori della Calabria sono stati esaminati congiuntamente nel corso delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro fra le organizzazioni sindacali di categoria e la società concessionania.

In detta occasione, infatti, si convenne, con apposito protocollo aggiuntivo, che, nel periodo di efficacia contrattuale e, cioè, fino al 31 dicembre 1974, solo dieci delle suddette centrali, nelle quali si presentavano problemi di sistemazione del personale, sarebbero state chiuse, salvaguardando, beninteso, gli interessi del personale stesso.

A tal fine venne prevista l'utilizzazione in loco del 50 per cento del personale complessivamente considerato; la possibilità di pensionamento anticipato, per un periodo non superiore a tre anni, rispetto ai normali limiti di età per il collocamento a riposo ed inoltre il trasferimento del restante personale presso centri viciniori dopo un'attenta valutazione di situazioni individuali e di necessità familiari.

Sulla base di tali direttive, sono stati recentemente istituiti nuovi centri di lavoro per l'esercizio e la manutenzione delle reti telefoniche nei distretti di Lamezia, Locri e Vibo Valentia, mentre i centri già esistenti nel distretto di Paola sono stati potenziati con l'immissione di altro personale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

ORLANDO

17 febbraio 1975

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Con riferimento:

alla situazione dell'ordine pubblico nella città di Milano, dove il cosiddetto « Movimento studentesco » e formazioni extra-parlamentari che si ispirano alla sinistra eversiva (in realtà teppisti con licenza di delinquere) hanno sfilato, il 21 ottobre 1974 (con il pretesto politicamente falso e bugiardo, ma strumentalizzato, della dolorosa morte di Sergio Argadi di Lamezia Terme, ad opera di un giovane, apertamente dichiaratosi democristiano, ma non iscritto ad alcun partito), attraverso la città in possesso di spranghe di ferro, fionde, bulloni, manufatti di acciaio pesanti a più punte taglienti, bottiglie « molotov » e tutto il consueto armamentario della guerriglia urbana:

alle inconcepibili e delittuose autorizzazioni concesse per i cortei e le radunate di tali bande armate, in violazione aperta delle più elementari norme della legge di pubblica sicurezza e del codice penale che, in una società civile, dovrebbero essere prima di tutto osservate dai funzionari cui è affidata la tutela dell'ordine pubblico;

ai violenti scontri con le forze dell'ordine, che hanno riportato feriti anche gravi (un vice questore, agenti e carabinieri);

alle fitte sassaiole ed ai consueti vandalismi (automobili danneggiate o bruciate, automezzi della polizia e dei carabinieri danneggiati);

alle barricate erette attorno al santuario della violenza che è stata e resta l'Università statale di Milano;

ai reiterati tentativi di assalto alla sede del MSI-Destra nazionale di via Mancini, dove si svolgeva normale attività di partito;

al clima di tensione che ha determinato il richiamo a Milano, ma inutilmente ed in ritardo, di cospicui rinforzi,

Fascicolo 78

gli interroganti chiedono di conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga, in armonia con il giuramento prestato di osservare e far osservare la Costituzione della Repubblica, di impartire al prefetto ed al questore ovvero omettere doverosi ordini o atti d'ufficio, in caso di autonomia d'azione da parte di essi, o se non ritenga tali atti una vera e propria diserzione dalle normali funzioni di osservanza dell'istituto penale a tutela dell'ordine pubblico, a parte il clima ormai consueto di impunità che in tale frangente, per un colpevole permissivismo, accomuna extra-parlamentari di sinistra e, dolorosamente, le autorità preposte alla tutela dell'ordine e della legalità, in una città civile, industre ed operosa.

(4 - 3688)

RISPOSTA. — Si risponde a nome della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La mattina del 21 ottobre scorso, per protestare contri gli incidenti verificatisi la sera del giorno prima in Lamezia Terme, studenti di numerosi istituti delle scuole secondarie di Milano effettuavano manifestazioni non preavvisate.

In particolare, dopo che alcuni cortei erano confluiti in piazza del Duomo, una parte degli studenti si allontanava, mentre numerosi altri dimostranti proseguivano la manifestazione.

Verso mezzogiorno i predetti transitavano per via Marconi e giunti all'altezza di via Mancini, ove ha sede la federazione del MSI-Destra nazionale, una cinquantina di essi improvvisamente effettuavano un lancio di bulloni, pezzi di ferro e sassi, nonchè di bottiglie incendiarie all'indirizzo della stessa sede.

Le forze dell'ordine, in servizio di vigilanza sul posto, intervenivano anche con artifizi lacrimogeni.

Nella circostanza, rimanevano lievemente feriti il vice questore dirigente il servizio d'ordine nonchè sette elementi della forza pubblica; venivano, inoltre, dannegiati tre automezzi della polizia e sei dei privati.

Subito dopo i dimostranti si disperdevano nelle zone circostanti e a gruppi assalivano, con sassi e spranghe di ferro, tre autoradio del nucleo radiomobile dei carabinieri, ferendo lievemente due militari. In particolare, in corso XXII Marzo un'auto dei carabinieri rimaneva bloccata da un gruppo di facinorosi; i militari dell'Arma per difendersi esplodevano in aria, a scopo intimidatorio, alcuni colpi, ponendo in fuga gli assalitori.

Ne seguivano scontri sporadici, anche nei pressi dell'Università statale, sicchè altri due carabinieri riportavano contusioni ed alcuni automezzi venivano danneggiati. Tre giovani, trovati in possesso di armi improprie, erano tratti in arresto e denunziati all'autorità giudiziaria per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Nessuna censura può essere, quindi, mossa all'operato delle forze dell'ordine, le quali anche negli incidenti in questione hanno compiuto il loro dovere, al solo scopo di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, nel più assoluto rispetto della legalità costituzionale.

Il Ministro dell'interno

Gui

13 febbraio 1975

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINA-RO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GAT-TONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Dopo la « ballata delle bobine » ed il conseguente previsto insabbiamento del processo per le intercettazioni telefoniche, che vide una girandola di mandati di cattura per reati che comportavano 20 anni di reclusione, si è arrivati oggi alla « ballata dei golpe », passati, presenti e futuri, strumentalizzati per lotte di potere tra il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno ed altri personaggi che manovrano, difendono ed offendono alti esponenti delle Forze armate e dei servizi di sicurezza, in un momento in cui l'Italia è campo di battaglia dei servizi di sicurezza stranieri che, secondo le più accreditate versioni, ci hanno inferto le stragi dell'« Italicus », di Fiumicino e, probabilmente, anche di Piazza della Loggia a Brescia.

Fascicolo 78

Tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono di conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga, anche nei limiti della gestione degli affari correnti, di prendere provvedimenti per la tutela del residuo di credibilità che, all'interno ed all'estero, deve continuare ad avere l'Italia.

(4 - 3701)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo. Le vicende cui si riferiscono gli onorevoli interroganti sono al vaglio dell'autorità giudiziaria e non rimane, pertanto, che attendere la definizione dei procedimenti in corso.

Il Ministro della difesa

FORLANI

15 febbraio 1975

PAPA, FERMARIELLO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se sia informato di quanto sta accadendo, dall'inizio dell'anno scolastico, nell'istituto tecnico « A. Diaz » di Napoli, ove il preside, professor Prato, ha creato, con i suoi metodi autoritari e repressivi, tra gli studenti, i docenti e le famiglie, uno stato di gravissima tensione.

È, infatti, gravemente offensivo della dignità e dell'autonomia della vita scolastica il fatto che la prima riunione del collegio dei docenti si sia tenuta con la presenza, nella scuola, della polizia, intervenuta su invito del preside; è intollerabile, e in aperta violazione del diritto garantito dai decreti delegati, che il preside rifiuti agli studenti il permesso di riunirsi in assemblea; è inammissibile che, nei confronti dei giovani, che hanno tenuto un'assemblea, egli minacci gravissime sanzioni, inviando alle famiglie una lettera in cui si dice « che l'alunno si è reso responsabile di gravi atti di indisciplina ed è passibile di denunzia all'autorità giudiziaria ».

Gli interroganti chiedono, pertanto, di sapere quali provvedimenti il Ministro intende adottare nei confronti del suddetto preside, provvedimenti che si rendono urgenti e necessari per evitare che un comportamento irresponsabile e provocatorio possa turbare, nell'istituto « Diaz », il normale svolgimento delle assemblee e la regolare attuazione di tutte le operazioni relative all'elezione dei nuovi organi collegiali.

(4 - 3750)

RISPOSTA. — Al fine di accertare la reale situazione dell'istituto tecnico « A. Diaz » di Napoli, in relazione anche all'episodio cui hanno fatto riferimento le signorie loro onorevoli, questo Ministero ha disposto un'accurata inchiesta, mediante l'invio di un ispettore.

Se dall'esito di tale inchiesta dovessero emergere eventuali responsabilità a carico del personale dell'istituto, non si manchera di adottare i necessari provvedimenti disciplinari.

Intanto, non si trascura di assicurare, in collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale di Napoli, il pieno rispetto delle norme vigenti e dei diritti delle diverse componenti scolastiche nello spirito informatore dei decreti delegati.

Il Ministro della pubblica istruzione
MALFATTI

18 febbraio 1975

PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PIOVANO, SCARPINO, URBANI, VERONE-SI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — In considerazione del fatto che nelle ordinanze ministeriali concernenti lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali non si fa cenno alcuno agli insegnanti elementari assegnati, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 1213 del 2 dicembre 1967, per le esercitazioni didattiche presso gli Istituti magistrali, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga di dover precisare che i suddetti insegnanti esercitano i loro diritti elettorali negli Istituti magistrali.

(4 - 3834)

RISPOSTA. — In merito alla questione prospettata dalle signorie loro onorevoli, si fa presente che, con circolare di questo Ministero, n. 4 del 10 gennaio 1975, è stato pre-

Fascicolo 78

cisato, a chiarimento delle precedenti disposizioni, che gli insegnanti elementari comandati presso gli istituti magistrali per il tirocinio e le insegnanti di scuola materna, incaricate di svolgere il tirocinio medesimo presso le scuole magistrali, appartengono al collegio dei docenti, rispettivamente dell'istituto magistrale e della scuola magistrale.

Di conseguenza, anche agli insegnanti sopraindicati compete l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ai fini dell'elezione degli organi collegiali delle scuole in cui sono comandati.

Il Ministro della pubblica istruzione
MALFATTI

16 febbraio 1975

PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PIOVANO, SCARPINO, URBANI, VERONE-SI. — Al Ministro della pubblica istruzione. - In relazione alla disposizione, contenuta nell'ultima ordinanza ministeriale che, in modo del tutto ingiustificato, esclude dal diritto al voto, nelle elezioni degli organi collegiali della scuola, gli insegnanti del doposcuola e delle attività integrative, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga di dover prontamente rivedere una decisione che è in aperto contrasto sia con la dignità della funzione che i suddetti insegnanti svolgono a pieno titolo nella scuola, sia con la prospettiva di riforma e di integrale attuazione della scuola a tempo pieno, in cui le attività integrative dovranno costituire un momento fondamentale della funzione educativa e dell'iniziativa didattica.

(4 - 3835)

ROSSI Dante. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere da quali norme giuridiche siano stati ispirati i contenuti della circolare ministeriale n. 301, del 30 novembre 1974, con la quale sono stati esclusi dall'elettorato attivo e passivo degli organi collegiali i docenti di scuole medie incaricati, a tempo indeterminato, dell'insegnamento di attività complementari e dei doposcuola.

L'interrogante sottolinea come tali direttive si configurino come autentica discriminazione nei confronti di una parte del corpo docente, già umiliata per l'esclusione dai corsi abilitanti speciali, e come pesante interferenza tesa a minare l'unità della categoria.

Di fronte alla legittima protesta degli interessati, l'interrogante chiede, altresì, se il Ministro non ritenga necessario e doveroso revocare tale direttiva, onde assicurare, con nuove disposizioni, parità di trattamento a tutto il corpo docente.

(4 - 3856)

RISPOSTA (*). — Si fa presente che il problema dei docenti dei doposcuola e degli animatori delle libere attività complementari, in materia di elezione degli organi collegiali della scuola, è stato risolto dalla circolare ministeriale del 10 gennaio 1975, n. 4.

Il punto 1) della suddetta circolare precisa, infatti, che nel collegio dei docenti della scuola vanno inclusi anche i docenti di ruolo e non di ruolo che prestano servizio nei doposcuola delle scuole medie per lo studio sussidiario, sia a titolo di completamento d'orario, sia a titolo di utilizzazione, nei casi di docenti di ruolo in soprannumero o di docenti di ruolo non licenziabili a disposizione, sia, infine, per essere stati appositamente assunti per un orario di esclusivo studio sussidiario. La suddetta categoria di docenti potrà quindi esercitare l'elettorato attivo e passivo.

La ragione di tale norma va ricercata sia nella considerazione che lo studio sussidiario, nel disposto della legge istitutiva della scuola media (31 dicembre 1962 n. 1859) e come viene anche ribadito dalla citata circolare n. 4, si attua mediante un approfondimento delle materie curricolari, sia nel fatto che le ore di insegnamento dei doposcuola sono considerate disponibili per la costituzione delle cattedre orario.

Differente, invece, è la posizione nella scuola media del personale assunto dai provveditori o dai presidi per le libere attività complementari (e per il corpo docente prescuola e interscuola). Dette attività costituiscono un intervento educativo di natura accessoria, al quale mancano molti caratteri di assimi-

FASCICOLO 78

lazione al sistema strutturade didattico-giuridico degli insegnamenti curricolari. Tale personale non sembra quindi aver titolo a far parte del collegio dei docenti e, pertanto, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo.

Poichè, comunque, non si poteva disconoscere che il personale in questione avesse una sua funzione nello svolgimento dell'azione educativa della scuola e che, quindi, occorresse ricercare una qualche possibilità che agli interessati fosse richiesto di dare un contributo, sia pure di sola natura informativa o propositiva alla gestione della scuola, la circolare n. 4 al punto 3 ha stabilito che, in attesa di una più organica disciplina della materia, il personale suindicato, a seconda della sua consistenza numerica (fino a dieci o più di dieci), elegge uno o due rappresentanti, con il compito di formulare - in analogia a quanto previsto dall'articolo 5, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416, per gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico — psicopedagogici e di orientamento — pareri al consiglio di istituto sui problemi organizzativi ed educativi connessi con le attività allo stesso personale affidate. A tal fine il consiglio di istituto può chiamare detti rappresentanti a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo.

Una diversa impostazione del problema si è, invece, imposta per le scuole medie in cui si attuano esperienze di integrazione scolastica autorizzate dal Ministero, dato che esse sono strutturate secondo un criterio di organico coordinamento didattico tra attività curricolari e complementari; in tali scuole i docenti delle libere attività complementari partecipano a pieno titolo al collegio dei docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione
MALFATTI

16 febbraio 1975

PINNA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere quali siano i veri motivi che impediscono la liquidazione dell'assegno vitalizio da parte dell'Ordine dei cavalieri di Vittorio Veneto all'ex combattente Bellinzas Paolo Antonio, fu Francesco, nato l'8 dicembre 1891 a Santulussurgiu (Oristano) ed ivi residente, in via Sa Nughe n. 37.

Il Ministero, infatti, con cartolina del 21 agosto 1971, numero di posizione 0882857, comunicava all'interessato che quanto prima gli sarebbe stato liquidato l'assegno — tanto che, in data 10 novembre 1973, ricevette ulteriore comunicazione circa la liquidazione — ma, allo stato attuale, risulta che al Bellinzas sono state consegnate, dal comune di Santulussurgiu, soltanto le onorificenze (croce di guerra, medaglia d'oro e diploma con il titolo di cavaliere di Vittorio Veneto), senza la cennata liquidazione dell'assegno.

Il predetto, in data 8 gennaio 1972, inviò la documentazione occorrente per ottenere i benefici combattentistici previsti dalla legge, atteso che l'ex combattente risulta aver partecipato non solo alla guerra 1915-18, ma, dal febbraio 1911 a tutto il 1912, anche alla guerra italo-turca ed al fronte libico. Si precisa, inoltre, che l'ex combattente partecipò alla guerra del 1940-45, presso il Comando del III Reggimento bersaglieri e fu congedato per anzianità nell'aprile del 1942.

Si chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga il caso meritevole di una particolare considerazione, sia per la tarda età del Bellinzas, sia per gli stessi servizi resi, oltrechè, s'intende, per lo stato di estremo bisogno in cui si trova.

(4 - 3592)

RISPOSTA. — L'inconveniente lamentato dall'onorevole interrogante è disceso dal fatto che l'ex combattente Antonio Bellinzas quando presentò la domanda per chiedere l'onorificenza di Vittorio Veneto omise di chiedere anche l'assegno vitalizio.

Lo si è ora invitato a produrre, tramite il comune di residenza, la necessaria richiesta, con la dichiarazione della non sussistenza di

^(*) Testo, sempre identico, dato dal Ministro della pubblica istruzione in risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopraelencate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 78

un reddito superiore a quello indicato dalla legge per la liquidazione del suddetto assegno.

> Il Ministro della difesa Forlani

17 febbraio 1975

PINNA. — Al Ministro della sanità ed al Ministro senza portafoglio per i beni culturali e per l'ambiente. — Per sapere:

se siano a conoscenza della notizia apparsa sui quotidiani nazionali secondo la quale l'Ospedale civile di Verona avrebbe l'intenzione di vendere, per la somma di 5 miliardi di lire, il trittico del Mantegna, allo scopo di sanare i propri debiti ed adempiere così agli impegni contratti con i fornitori;

se risulti loro, altresì, che anche altri Ospedali proprietani di quadri, sculture, eccetera, a seguito della gravità delle proprie gestioni ed in assenza di provvedimenti da parte del Governo per soppenire alle più elementari esigenze delle cure e dell'assistenza, hanno intenzione di seguirne l'esempio;

se non ritengano, infine, urgente ed opportuno accertare quanto sopra segnalato, evitando, con idonei provvedimenti da parte dei Ministeri competenti, che opere di inestimabile valore culturale siano vendute, privando il Paese di beni che costituiscono un patrimonio culturale inalienabile.

(4 - 3784)

RISPOSTA. — In seguito ad indagini effettuate dalla Soprintendenza alle gallerie di Mantova, la notizia da cui trae spunto l'interrogazione può ritenrsi infondata.

Inoltre non si ha notizia di nessun'altra iniziativa del genere da parte di enti ospedalieri proprietari di opere d'arte.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali SPADOLINI

14 febbraio 1975

PINNA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'esistenza del Comitato di protesta dei cittadini di Ales, in provincia di Oristano, contro la soppressione dell'Ufficio distrettuale delle imposte, deliberata sulla base del decreto-legge 26 ottobre 1972, n. 644, che disponeva l'abolizione di 292 Uffici delle imposte dirette e del catasto;

se gli risulti, come peraltro affermato dallo stesso interrogante durante la discussione in Aula, che tale soppressione comporta disagi di ogni genere, sacrifici e maggiori spese per una popolazione di 40.000 abitanti, distribuita in 27 comuni, i quali verrebbero a trovarsi nel più squallido isolamento amministrativo, in quanto l'unico presidio amministrativo verrebbe a localizzarsi in Oristano e dovrebbe servire una popolazione di oltre 170.000 abitanti;

se, tenuto conto delle cennate considerazioni, non ritenga urgente ed opportuno, onde evitare pericolose agitazioni, rivedere il provvedimento e consentire la permanenza del predetto Ufficio, che effettivamente corrisponde ad un reale decentramento di carattere amministrativo.

(4 - 3824)

RISPOSTA. — L'attenzione prestata dalla signoria vostra onorevole al disegno di legge governativo recante delega per la riforma del sistema tributario ed il contributo d'impegno offerto all'ampia, articolata e ponderata discussione che ha preceduto l'approvazione del provvedimento anche da parte del Senato costituiscono sicura testimonianza della validità del sistema democratico e dimostrazione al tempo stesso della serietà dei lavori con cui il Parlamento ha autorizzato il Governo ad emanare le norme di attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.

È noto, quindi, che il decreto n. 644 nel quale si concreta il disegno di revisione delle circoscrizioni finanziarie attua il principio analogo espresso dalla legge delega, della quale esso interpreta, inoltre, accanto alla lettera, anche lo spirito informatore.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 78

Si sa che attorno a questo provvedimento non sono mancate posizioni critiche e motivi di dissenso, espressi talvolta anche in forme e toni vivaci. Ma il pur comprensibile stato d'animo delle popolazioni di alcuni piccoli centri non può indurre a rimeditare le linee di uno strumento legislativo che ha tra i suoi obiettivi anche quello di realizzare un migliore assetto territoriale dei diversi uffici, tramite una più razionale organizzazione dei servizi ed una più proficua utilizzazione del personale.

Seguendo questa linea di indirizzo, che punta anche al risultato di una gestione maggiormente congrua dal lato economico, si è dovuto procedere alla soppressione di ben 768 uffici finanziari, con l'adozione, peraltro, di criteri che non hanno trascurato di considerare la situazione generale delle zone interessate e l'importanza delle unità operative dal punto di vista tecnico-fiscale.

Anche la decisione di sopprimere l'ufficio distrettuale delle imposte di Ales è quindi inquadrabile nella linea ora indicata, per cui, ad avviso del Governo, chiedere per Ales un riesame della soluzione adottata equivarrebbe a rimettere in discussione la stessa base del provvedimento che ne ha prevista la soppressione, con l'effetto più o meno immediato di incoraggiare spinte campanilistiche difficilmente eludibili, portate magari a sostegno di interessi non sempre armonizzabili con quelli più generali della collettività.

Il Governo, anche attraverso la segnalazione dela signoria vostra onorevole, si è reso adeguatamente conto della situazione socio-geografica della zona e degli aspetti di momentaneo disagio che il provvedimento comporta: esso, tuttavia, ritiene di non poter assecondare la particolare istanza, ed anzi considera irrealizzabile qualsiasi proposta di revisione di uffici soppressi, specialmente nell'attuale contesto della finanza pubblica, che esige piuttosto un vigile controllo della spesa, in termini sia di contenimento così come dal lato di una sua rigorosa selettività in senso produttivistico e, più in generale,

di conformità agli indirizzi di politica economica governativa.

Il Ministro delle finanze VISENTINI

17 febbraio 1975

PIOVANO. — Al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro senza portafoglio per i beni culturali e per l'ambiente. — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione esistente presso la Soprintendenza alle antichità della Toscana, ed in modo particolare per il settore restauro nel quale, in conseguenza della riduzione dei fondi assegnati, si è verificato un blocco di lavori riguardanti materiali di inestimabile valore culturale, dovuto anche al licenziamento di 36 restauratori da parte delle ditte appaltatrici.

Si rende necessario, pertanto, un intervento immediato, prima che vada dispersa un'attività che comporta qualifiche professionali non facilmente recuperabili, senza il cui apporto il patrimonio artistico è destinato ad essere avviato ad irrimediabile deperimento.

(4 - 3804)

RISPOSTA. — I fatti denunciati dall'onorevole interrogante si riferiscono all'ottobre 1974. In tale mese, sia per le operazioni di trasferimento del laboratorio di restauro in una nuova sede, sia perchè non erano pervenuti gli accreditamenti su perizia e non era possibile richiedere per essi provvedimenti di urgenza, si sono dovuti sospendere i lavori ed i restauratori dipendenti dalle ditte sono quindi stati posti in cassa di integrazione.

I lavori sono stati ripresi il giorno 22 novembre 1974. Trattandosi peraltro di lavori eseguiti in appalto, non può garantirsi alle ditte appaltatrici la continuità del lavoro per tutto l'anno, e da un anno all'altro, anche se, in vista della qualificazione raggiunta dal personale e della utilità per l'amministrazione di poterne sempre disporre, si è cercato di dare agli appalti, per quanto possibile, una qualche continuità.

Fascicolo 78

Comunque, il problema della sistemazione di tale personale è stato affrontato e studiato in questi ultimi mesi in sede ministeriale e sindacale ed è all'esame del Parlamento un provvedimento legislativo che prevede l'immissione di esso nei ruoli dello Stato.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali SPADOLINI

19 febbraio 1975

ROSSI Dante. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Il Ministro saprà certamente che le scelte della grande viabilità operante in Toscana (Autostrada del sole - superstrada Firenze-Siena) hanno emarginato alcune zone e trascurato alcune strade statali.

Caso tipico ed esasperante è quello della strada statale n. 222 (« Chiantigiana »), che interessa particolarmente i comuni di Greve, Bagno a Ripoli, Radda e Castellina, un grosso comprensorio di grande interesse turistico, paesistico, storico ed economico.

Il Ministro saprà, altresì, che di tale complessa realtà si erano perfettamente resi conto anche gli organi ministeriali, tant'è che contestualmente fu incaricato il compartimento dell'ANAS di Firenze di elaborare un piano di miglioramento della n. 222 la cui esecuzione, per pubblica dichiarazione del Ministero, doveva avvenire contemporaneamente ai lavori della superstrada Firenze-Siena.

Lo studio ANAS prevedeva:

variante di « Le Bolle », con l'eliminazione dell'attraversamento dell'abitato di Chiocchio, del dosso di Spedaluzzo e di tornanti di « Le Bolle », dal chilometro 15+500 al chilometro 20+500;

eliminazione della strettoia di Petigliolo, dal chilometro 10+800 al chilometro 14+800:

eliminazione della strettoia di « Villa Salandra », con rettifica delle curve del golf dell'Ugolino;

adeguamento del tratto dal chilometro 20+500 al chilometro 23+500;

variante di Greve; variante di Strada; variante di Grassina. Fin dalla costruzione della superstrada Firenze-Siena furono date assicurazioni a tutti gli amministratori comunali di Bagno a Ripoli, Impruneta, Greve, Radda e Castellina in Chianti, dall'allora Ministro dei lavori pubblici, che tali lavori di miglioria alla « Chiantigiana » n. 222 sarebbero stati fatti sollecitamente.

Essendo trascorsi quasi 10 anni dai fatti sopra ricordati, senza che nulla di concreto sia stato fatto, l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga opportuno, urgente e doveroso rispolverare tale pratica onde finanziare, appaltare ed eseguire i progetti ANAS, in coerenza con le promesse fatte, con le pressanti richieste delle popolazioni e delle Pubbliche amministrazioni interessate, con gli interessi economici, sociali e produttivi del Paese.

(4 - 2884)

PREMOLI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere come ed entro quali termini intenda provvedere alla situazione seguente.

Il comune di Greve, in provincia di Firenze, è tagliato fuori da tutte le grandi linee di comunicazione. L'Autostrada del sole passa per il Valdarno, la superstrada Firenze-Siena per la Val d'Elsa, mentre Greve ed il Chianti hanno una viabilità molto scadente.

L'unica strada statale, la « Chiantigiana », n. 222, si trova in pessime condizioni ed a seguito di studi fatti dall'ANAS di Firenze necessità dei seguenti miglioramenti:

- 1) variante di « Le Bolle », con l'eliminazione dell'attraversamento dell'abitato di Chiocchio, del dosso di Spedaluzzo e dei tornanti di « Le Bolle » dal chilometro 15+500 al chilometro 20+500;
- 2) eliminazione della strettoia di Petigliolo, dal chilometro 10+800 al chilometro 14+800;
- 3) eliminazione della strettoia di « Villa Salandra », con rettifica delle curve del golf dell'Ugolino;
- 4) adeguamento del tratto dal chilometro 20+500 al chilometro 23+500;
 - 5) variante di Greve:
 - 6) variante di Strada;
 - 7) variante di Grassina.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 78

Fin dalla costruzione della superstrada Firenze-Siena, furono date assicurazioni a tutti gli amministratori comunali di Bagno a Ripoli, Impruneta, Greve, Radda e Castellina in Chianti, dall'allora Ministro dei lavori pubblici, che tali lavori di miglioria alla « Chiantigiana » n. 222 sarebbero stati fatti sollecitamente.

Purtroppo sono passati oltre 10 anni e nulla finora si è visto. Il traffico negli ultimi anni è sensibilmente aumentato, tanto da rendere estremamente difficile, prima delle recenti restrizioni, avventurarsi nei giorni festivi sulla strada statale « Chiantigiana » n. 222. Moltissimi sono, purtroppo, gli incidenti stradali, specialmente nei punti sopra citati, alcuni dei quali mortali. Di conseguenza, tra le popolazioni interessate gravi sono i disagi e moltissimo il malumore, tanto che da più parti è stata perfino ventilata l'ipotesi di uno sciopero generale per richiamare l'attenzione delle autorità competenti su una situazione ormai non più sostenibile ed indurle finalmente ad onorare gli impegni assunti.

Si auspica, pertanto, una risposta sollecita, augurandosi che essa sia pienamente positiva.

(4 - 2918)

RISPOSTA (*). — La strada statale n. 222 « Chiantigiana », già provinciale, presenta effettivamente in alcuni tratti caratteristiche tecniche inadeguate, come le strettoie di Villa Salandra e di Petigliolo, le curve dell'Ugolino, le viziosità di Chiocchio, Spedaluzzo e Le Bolle, nonchè il particolare stato del tratto tra il Km 20+500 ed il Km 23+500, per il quale sarebbero necessari lavori di adeguamento della sede.

A ciò si aggiungono le richieste di enti locali per la realizzazione di due ampie varianti in prossimità degli abitati di Grassina, Strada in Chianti e Greve.

Gli interventi richiesti dalle esigenze della strada stessa e quelli avanzati da alcune amministrazioni interessate comporterebbero una spesa di oltre cinque miliardi attualmente non compatibile con le disponibilità di bilancio.

L'ANAS, nel piano degli interventi da programmare, ritiene che andrebbe dato carattere di priorità ai lavori per l'eliminazione delle viziosità di Spedaluzzo, Chiocchio e Le Bolle e alla variante esterna all'abitato di Greve.

A tal fine sono stati avviati contatti con la regione Toscana e gli enti locali interessati per definire l'eventuale tracciato, in modo da avere gli elementi di base per uno studio progettuale.

Il Ministro dei lavori pubblici BUCALOSSI

14 febbraio 1975

(*) Testo, sempre identico, dato dal Ministro dei lavori pubblici in risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopraelencate.

RUSSO Arcangelo, MONETI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Premesso:

che il decreto delegato n. 416 del 31 maggio 1974 sugli organi collegiali della scuola prevede l'elezione dei rappresentanti dei genitori e, in mancanza di questi, di chi ne fa legalmente le veci;

che, nel caso di minori affidati ad istituti di pubblica assistenza o in condizioni analoghe che non consentano la richiesta rappresentanza della famiglia (genitori residenti in regioni lontane, all'estero, eccetera), nasce l'esigenza di assicurare anche ad essi la presenza di chi li rappresenti nei predetti organi collegiali;

che in alcuni casi (minori affidati dall'autorità giudiziaria ad istituti di pubblica assistenza) si pone il problema se la rappresentanza possa essere assicurata dal direttore dell'istituto o della sede locale dell'istituto con unico voto, qualunque sia il numero dei minori affidati, oppure dalla persona o coppia di coniugi cui il direttore abbia dato in cura il singolo minore;

che le finalità poste dal decreto delegato citato, a proposito della funzione di rappresentanza dei genitori, trovano limitate possibilità di essere conseguite alla luce di quan-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 78

to previsto dagli articoli 343, 402 e 403 del codice civile.

gli interroganti chiedono di conoscere:

- 1) se il Ministro abbia predisposto la emanazione di particolari norme applicative circa l'elezione negli organi collegiali della rappresentanza dei genitori dei discenti sopra indicati;
- 2) in caso negativo, se non ritenga di dover provvedere con estrema urgenza, data l'imminenza delle operazioni elettorali relative alla rappresentanza dei genitori nei predetti organi collegiali.

(4 - 3875)

RISPOSTA. — Le norme contenute nel decreto delegato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, non consentono di estendere, in via amministrativa, l'esercizio del diritto di voto al direttore, o ai rappresentanti, degli istituti di pubblica assistenza, cui siano stati eventualmente affidati i minori nei casi segnalati dalle signorie loro onorevoli.

Infatti, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 19 del citato decreto, l'elettorato attivo e passivo, nell'elezione dei rappresentanti dei genitori, compete, in mancanza di questi ultimi, esclusivamente a coloro che ne facciano legalmente le veci; ne consegue, quindi, che nel caso in questione hanno diritto al voto solo le persone fisiche, alle quali siano stati attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'articolo 348 del codice civile.

Le persone giuridiche, quali quelle indicate dalle signorie loro onorevoli, sono escluse dal voto in parola, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, tale voto è personale.

Chiarimenti in tal senso seno stati forniti agli uffici competenti con circolare di questo Ministero del 10 gennaio 1975, n. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione MALFATTI

16 febbraio 1975